



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MAZZONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013<sup>(\*)</sup>**

Introduzione dell’articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in spazi non attrezzati

---

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno dei *rave party*, storicamente nato come libera espressione di nuovi generi musicali, e che avrebbe potuto costituire un indubbio strumento di aggregazione, ha via via subito una vera e propria degenerazione, tale da suscitare allarme sociale e gravi rischi per l'ordine pubblico. Sempre più spesso, infatti, i *rave party* altro non sono che manifestazioni illegali, le quali, per le loro caratteristiche, possono mettere in pericolo la sicurezza di chi vi partecipa e di quanti vivono nel territorio ove si svolgono. Il termine inglese con cui vengono chiamate queste manifestazioni significa letteralmente «delirio» e, in senso più ampio, rappresenta l'idea di fondo che caratterizza i *rave party*, ossia il desiderio di evadere rispetto alle regole e alle convenzioni sociali, nella ricerca ossessiva di una libertà totale che si esprime attraverso la musica *techno*, il ballo sfrenato e il consumo di droghe pesanti e leggere quali la ketamina, l'*ecstasy*, l'*Lsd*, la *marijuana*, il *popper*, eccetera, che provocano fenomeni quali la perdita della memoria, della cognizione del tempo e dello spazio, disturbi cardio-vascolari e delle funzioni motorie fino a sintomatologie che possono condurre alla morte, come più volte purtroppo accaduto.

I termini di riferimento che sembrano adeguati a descrivere il fenomeno sono occupazione e autogestione, in aperta sfida a ogni regola istituzionale, al di fuori di tutte le strutture culturali e sociali della società esterna. Recenti drammatici avvenimenti di cronaca hanno evidenziato come in tali manifestazioni siano sempre più diffusi atti illegali, quali danneggiamenti, violenze, uso di sostanze stupefacenti, condotte violente nei confronti delle forze dell'ordine.

Questa tipologia di festa viene spesso divulgata tramite i *social network*, dove è possibile contare decine di migliaia di sostenitori di *rave party*, i quali, a loro volta, invitano altre persone a partecipare a tali feste illegali, attraverso un passaparola fatto quasi sempre di espressioni in codice.

Queste manifestazioni hanno anche fatto registrare numerose problematiche in merito alla tutela ambientale, essendo causa spesso di danneggiamenti alle strutture dei territori in cui si svolgono, e all'igiene pubblica. Queste feste assordanti si odono a chilometri di distanza, le luci psichedeliche proiettate insieme a video su giganteschi schermi formano, insieme ad alcol e droga, un micidiale *mix* che stordisce chi vi assiste, inducendolo a comportamenti fuori controllo, con l'aggravante che spesso le sostanze stupefacenti usate sono fornite dalla criminalità organizzata.

Se è importante che lo Stato riconosca e sostenga la libera possibilità di espressione di ognuno, tuttavia è indispensabile prevenire e reprimere ogni forma di illegalità. La libertà, infatti, non può mai coincidere con il danneggiamento di se stessi e degli altri, con la violenza e i vandalismi.

Lo Stato ha il dovere, perciò, di disincentivare ogni manifestazione che tenda a proporre un modello di libertà in cui vengono meno le principali regole di rispetto e di convivenza sociale, e in cui la norma sono «lo sballo» e gli eccessi.

Per questo, il presente disegno di legge introduce l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che, facendo riferimento a un provvedimento assunto dallo Stato francese per contrastare

questo stesso fenomeno, intende vietare le manifestazioni musicali in luoghi pubblici e all'aperto che non siano provvisti di una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente a livello locale per la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il medesimo articolo, infatti, stabilisce per tali manifestazioni una preventiva autorizzazione del questore, richiesta dal responsabile dell'organizzazione che è tenuto anche a fornire informazioni sull'evento, comprese le misure che si intendono adottare al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici.

Si prevede inoltre la facoltà del questore di individuare, di comune accordo con il promotore, i mezzi opportuni per garantire l'ordine e la sicurezza pubblici qualora quelli previsti siano insufficienti, di proporre lo svolgimento della manifestazione in altro luogo e di proibire la manifestazione qualora le misure adottate non siano sufficienti. Nello stesso articolo sono altresì previste le sanzioni per quanti operano senza autorizzazione del questore o nonostante il suo divieto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. - *1*. Il responsabile dell'organizzazione di manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore. Tale richiesta deve contenere l'indicazione della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione e della durata della stessa, la previsione del numero dei partecipanti e l'indicazione delle misure destinate a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti e di quanti prestano la loro opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione e delle misure adottate al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto ambientale del territorio in cui avviene la manifestazione, nonché la dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Alla richiesta deve essere allegata l'autorizzazione a occupare il terreno da parte del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.

2. È facoltà del questore, qualora le misure indicate nella richiesta di cui al comma 1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della manifestazione, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine di concordare le misure atte a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza, l'igiene pubblica, il rispetto ambientale e il rispetto delle leggi vigenti. È altresì facoltà del questore concordare con il responsabile dell'organizzazione

l'individuazione di un altro luogo più adatto per lo svolgimento della manifestazione. Il questore può imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il questore può vietare lo svolgimento della manifestazione qualora le misure adottate siano insufficienti.

3. In caso di mancata presentazione della richiesta di cui al comma 1 o di svolgimento della manifestazione nonostante il divieto del questore, i responsabili dell'organizzazione sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 100.000 euro a 200.000 euro e i partecipanti alla manifestazione sono puniti con l'ammenda da 50.000 euro a 100.000 euro. Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro fino a sei mesi del materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione».





